

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 23 dicembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste

DECRETO 28 ottobre 2025.

Aggiornamento dell'elenco dei fertilizzanti da  
sintesi soggetti al versamento del contributo del  
2%. (25A06766) ..... Pag. 1

DECRETO 5 novembre 2025.

Misure urgenti per contrastare la diffusione  
della peste suina africana. Individuazione dei  
criteri di distribuzione delle risorse per incenti-  
vare interventi strutturali e funzionali in materia  
di biosicurezza (2025). (25A06826)..... Pag. 2

DECRETO 11 dicembre 2025.

Aggiornamento del registro nazionale delle  
varietà e dei cloni di vite. (25A06855) ..... Pag. 6

DECRETO 15 dicembre 2025.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di  
eccezionalità dell'evento calamitoso verificatosi  
nei mesi di luglio e agosto 2024 nei territori della  
laguna di Orbetello. (25A06856)..... Pag. 7

Ministero dell'università  
e della ricerca

DECRETO 17 novembre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del proget-  
to di cooperazione internazionale «AquaUP»  
nell'ambito del programma SBEP 2023. (Decreto  
n. 283). (25A06827)..... Pag. 8

DECRETO 17 novembre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di  
cooperazione internazionale «SEAFOODTU-  
RE» nell'ambito del programma SBEP 2023.  
(Decreto n. 289). (25A06828)..... Pag. 12



**Ministero della salute**

DECRETO 12 novembre 2025.

**Modifiche al decreto 7 ottobre 2005, recante: «Istituzione del registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime».** (25A06853) ..... *Pag.* 16

**Ministero delle imprese e del made in Italy**

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Elar - Società cooperativa - in liquidazione», in Porto San Giorgio e nomina del commissario liquidatore.** (25A06760)..... *Pag.* 50

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Assistenza Privata società cooperativa sociale», in Este e nomina del commissario liquidatore.** (25A06761)..... *Pag.* 51

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

DECRETO 17 novembre 2025.

**Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, dell'apirante al conseguimento della patente di categoria B, non speciale.** (25A06854)..... *Pag.* 52

DECRETO 12 dicembre 2025.

**Sicurezza e isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza e dei soggetti estranei.** (25A06852)..... *Pag.* 55

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 18 novembre 2025.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di lenacapavir, «Yeytuo».** (Determina n. 1592/2025). (25A06762) *Pag.* 59

DETERMINA 18 novembre 2025.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di spesolimab, «Spévigo».** (Determina n. 1593/2025). (25A06763).... *Pag.* 61

DETERMINA 18 novembre 2025.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di cellule CD34- derivate da cordone ombelicale di dorocubitel/allogenico, non espanse, «Zemcelpro».** (Determina n. 1594/2025). (25A06764) ..... *Pag.* 64

DETERMINA 18 novembre 2025.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di mirikizumab, «OmvoH».** (Determina n. 1595/2025). (25A06765)..... *Pag.* 67

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco**

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yellox»** (25A06857). *Pag.* 69

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pevaryl»** (25A06858) *Pag.* 70

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc»** (25A06859) *Pag.* 70

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan»** (25A06860) *Pag.* 71

**Cassa depositi e prestiti S.p.a.**

**Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali** (25A06930)..... *Pag.* 72

**Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici**


**Statuto «Patto per il Nord»** (25A06885)..... *Pag.* 72

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**

**Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 11 dicembre 2025, concernente l'adozione dei modelli unici per le procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.** (25A06829) ..... *Pag.* 79

**Ministero della giustizia**

**Elenco dei notai dispensandi per limiti di età - primo quadrimestre 2026** (25A06907)..... *Pag.* 79



nale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06860

## CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

### Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI *ex-Tabacchi* relativo ad ottobre 2025, è pari a: 121,40. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti [www.cdp.it](http://www.cdp.it)

con riguardo al buono Soluzione Futuro, l'indice Eurostat Eurozone HICP *ex-Tabacchi* settembre 2025 è pari a: 128,80. In caso di rivalutazione del capitale in funzione dell'inflazione europea realizzata dalla sottoscrizione del buono al compimento del 65esimo anno di età del sottoscrittore, i nuovi coefficienti di rimborso anticipato applicabili al compimento del 65esimo anno di età saranno pubblicati (una volta disponibili) sul sito internet di Cassa depositi e prestiti [www.cdp.it](http://www.cdp.it)

25A06930

## COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

### Statuto «Patto per il Nord»

#### STATUTO

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

*Denominazione, sede, durata,  
simbolo e sito internet*

#### 1.1 – Costituzione.

È costituita ai sensi dell'art. 36 e successivi del codice civile e nel rispetto del decreto-legge n. 149 del 28 dicembre 2013, convertito dalla legge n. 13 del 21 febbraio 2014 una libera l'associazione denominata «Patto per il Nord» o in forma abbreviata «PN».

#### 1.2 – Sede.

La sede dell'associazione è in Milano, Piazza Missori n. 1.

L'associazione, con le maggioranze di cui si dirà in seguito, potrà modificare la sede legale ovvero istituire sedi locali in tutto il territorio italiano ed all'estero.

#### 1.3 – Durata.

La durata dell'associazione è illimitata. Il consiglio direttivo federale Patto per il Nord, di cui si dirà in seguito, in seduta straordinaria può

deliberare, con la maggioranza assoluta dei due terzi, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del fondo comune in conformità dei principi ispiratori dell'associazione. In caso di scioglimento, l'assemblea stabilirà le modalità per la devoluzione del fondo comune e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, secondo le regole previste all'uopo dal codice civile nonché dal codice di procedura civile e leggi speciali previste in materia.

#### 1.4 – Simbolo.

Il simbolo dell'associazione è costituito da una immagine di conferenza delimitata dal colore blue con all'interno l'immagine storica di Pinamonte da Vimercate, affiancato dalle parole «patto per il nord» in stampatello maiuscolo, le parole «patto» e «nord» più grandi rispetto a «per» e «il». Tra la parola «patto» posta sopra la parola «nord» e la parola «nord» posta sotto la parola «patto» c'è una sottile linea divisororia orizzontale interrotta dalle parole «per» e «il». Tra la «r» e la «d» della parola «nord» c'è la spada sguainata. La figura di Pinamonte dalla parte opposta alla spada, tiene uno scudo parzialmente dietro la sua gamba sinistra. Il tutto inserito all'interno di un cerchio blu.

Il simbolo è proprietà dei soci fondatori che autorizzano fin d'ora l'utilizzo all'associazione in forma gratuita e irrevocabile.

La eventuale modifica del simbolo può essere apportata con delibera del consiglio direttivo federale Patto per il Nord che la approva con una maggioranza qualificata di due terzi.

#### 1.5 – Potere di disposizione di nome e simbolo.

L'associazione dispone in via esclusiva del nome e del simbolo in ogni elezione, con diritto e dovere diibirne l'uso ad ogni altro soggetto che non sia autorizzato dall'associazione.

A tal fine delegano il Presidente il quale avrà ogni e più ampio potere sul punto, anche autorizzativo.

#### 1.6 – Sito internet.

Il sito internet ufficiale dell'associazione dovrà essere in testato all'associazione stessa, che ne deve essere proprietaria. Il Presidente è il legale rappresentante del sito internet e ne dispone in conformità alle decisioni del consiglio direttivo federale Patto per il Nord; i codici di accesso vanno resi noti all'atto di passaggio delle consegne tra il Presidente uscente e quello entrante.

Il consiglio direttivo federale Patto per il Nord nomina un responsabile per il mantenimento e l'aggiornamento del sito internet ufficiale dell'associazione.

#### Art. 2.

#### *Finalità e metodi*

#### 2.1 – Finalità.

La libera associazione «Patto per il Nord» non ha fini di lucro ed è un movimento politico attraverso il quale i cittadini possono concorrere, con metodo democratico e nel rispetto della costituzione, per raggiungere l'indipendenza e l'autonomia delle regioni del Nord.


L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 149 del 28 dicembre 2013, convertito dalla legge n. 13 del 21 febbraio 2014.

L'associazione è volta alla promozione ed alla realizzazione di ogni iniziativa finalizzata a realizzare la piena rinascita delle nostre terre, identificate nelle regioni del Nord, riportando etica, morale e responsabilità nei comportamenti nella pubblica amministrazione e nei cittadini tutti. Persegue inoltre la modernizzazione e la minor invasività possibile dello Stato, la libertà personale ed economica dei singoli e delle comunità, la protezione della proprietà privata e dell'impresa, la valorizzazione dell'istituzione del comune e delle tradizioni, garantendo la realizzazione del diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione.

L'associazione concepisce l'organizzazione della futura comunità nazionale in forma autonoma e indipendente secondo il principio di sussidiarietà nel rispetto del diritto dei popoli all'autodeterminazione.

#### 2.2 – Metodo democratico.

L'associazione assicura la piena partecipazione politica degli iscritti e promuove la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica. assicura e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno ed a tale fine garantisce l'informazione, la trasparenza e la partecipazione degli iscritti anche attraverso i sistemi informatici. Informa la propria azione al pieno rispetto del metodo democratico e meritocratico.



## Art. 3.

*Principi fondanti*

## 3.1 – Principi fondanti.

Il movimento riconosce i diritti dell'uomo e dell'individuo, in particolare:

- 1) la sua libertà inviolabile di agire in funzione della propria volontà finché essa non leda l'eguale diritto degli altri;
  - 2) il diritto di proprietà privata dell'individuo;
  - 3) il diritto di ricercare la felicità e di esercitare i suoi sentimenti nel rispetto degli altri;
  - 4) il diritto di manifestare le proprie convinzioni politiche e morali nonché di goderne.
- L'associazione, inoltre:
- 5) rifiuta ogni forma di discriminazione fondata su razza, sesso, lingua, religione;
  - 6) accetta i principi di legittimità democratica e della non aggressione;
  - 7) accetta le norme del diritto internazionale e più in generale i diritti dell'uomo sanciti dall'ONU e il diritto di autodeterminazione dei popoli così come sancito, tra gli altri, nella Carta delle Nazioni Unite, nel Patto internazionale di New York del 1966 e nell'atto finale delle Conferenze di Helsinki del 1975;

8) richiama e promuove in ogni forma l'identità culturale e storica dei popoli.

## Art. 4.

*Entrate, uscite e patrimonio*

## 4.1 – Entrate del movimento.

Le entrate dell'associazione sono le seguenti:

- a) contributi volontari diretti, anche in beni e servizi;
- b) entrate derivanti da eventi di raccolta fondi;
- c) donazioni diverse dai contributi e lasciate *mortis causa*;
- d) ogni altra entrata prevista dalla legge.

## 4.2 – Quote associative.

L'adesione all'associazione è libera. Il consiglio direttivo federale determina l'importo di quote associative in forma di contributi volontari di soci «ordinari» o «sostenitori» ed i criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali.

## 4.3 – Patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione è costituito, oltre che dalle suddette entrate, dai beni mobili, mobili registrati ed immobili, dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dall'associazione per atti tra vivi o *mortis causa*. Il patrimonio può essere utilizzato, nel rispetto del principio di economicità, solo per soddisfare le finalità statutarie dell'associazione e per garantire la continuità e la normalità di funzionamento dei suoi organi e delle sue attività istituzionali.

## Art. 5.

*Durata dell'esercizio, consolidamento del bilancio e rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici»*

## 5.1 – Durata dell'esercizio.

Ciascun esercizio della gestione economico-finanziaria dura un anno e termina al 31 dicembre. Il tesoriere, nei quattro mesi successivi, redige il rendiconto di esercizio da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo federale Patto per il Nord, composto secondo la normativa speciale sulla contabilità dei partiti o movimenti politici. Il rendiconto di esercizio è il bilancio consuntivo dell'associazione.

## 5.2 – Consolidamento del bilancio.

Ai fini del consolidamento prescritto dalla legge, al bilancio consuntivo dell'associazione sono allegati i bilanci consuntivi di fondazioni e associazioni, la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dell'associazione.

Detti bilanci consuntivi devono essere trasmessi al tesoriere entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento o nel diverso termine stabilito dal tesoriere e comunicato con congruo preavviso.

5.3 – Rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici».

I rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» sono riservati alla competenza del tesoriere, che provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Egli è l'organo competente a ricevere le comunicazioni della Commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarità contabili e inottemperanze ad obblighi di legge.

TITOLO II  
DEI SOCI

## Art. 6.

*Adesione*

## 6.1 – Facoltà di associazione.

Possono aderire all'Associazione «Patto per il Nord»:

- a) le donne e gli uomini, maggiori di diciotto anni;
- b) i giovani che abbiano già compiuto sedici anni e che condividano gli ideali e le finalità dell'associazione.

Gli aderenti possono partecipare all'attività dell'associazione nei modi che verranno stabiliti dal consiglio direttivo federale.

L'associazione garantisce libertà di adesione ad ogni persona fisica che riconosca e ne accetti le finalità, i metodi ed i principi fondanti e condivida le decisioni e le impostazioni di volta in volta senza alcuna discriminazione di razza, sesso, lingua o religione. Gli organi statutarie favoriscono la partecipazione dei singoli componenti all'attività di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico dell'associazione, nel rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia ed, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003, della legge n. 167/2017 e delle direttive del garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 107 del 6 marzo 2014), fatte salve le eventuali future modifiche della disciplina dettata dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali.

## Art. 7.

*Domanda di ammissione all'associazione*

## 7.1 – Requisiti della domanda di ammissione.

La domanda di ammissione all'associazione deve essere sotto scritta personalmente dal richiedente su un modulo, on-line ovvero cartaceo, predisposto dal consiglio direttivo federale. La domanda di ammissione all'associazione può essere presentata anche attraverso il sito internet dell'associazione, attraverso le pagine dedicate ed è soggetta a verifica dell'anagrafica del richiedente ad opera degli incaricati del consiglio direttivo federale.

L'iscrizione on-line necessita, in ogni caso, di una successiva compilazione della domanda in forma cartacea.

L'aderente deve dichiarare di riconoscersi, impegnandosi ad osservarli, nelle finalità, nei metodi e nei principi fondanti dell'associazione quali indicati nell'atto costitutivo e nel presente statuto, che l'aspirante socio con la sottoscrizione della domanda di adesione dichiara di ben conoscere ed accettare.

L'associazione ripudia qualsiasi forma di discriminazione inerente sesso, razza, lingua e religione.


## 7.2 – Presentazione della domanda.

La domanda può essere rigettata, in casi gravi, qualora il consiglio direttivo federale ritenga che l'aspirante socio abbia tenuto comportamenti incompatibili con le finalità od i metodi dell'associazione o che la domanda non presenti i requisiti formali richiesti.

## 7.3 -Validità dell'iscrizione.

L'iscrizione ha valida annuale ed è rinnovabile tramite la compilazione di un apposito modulo predisposto dal consiglio direttivo federale.

L'iscrizione può essere revoca dal socio in qualsiasi momento con istanza scritta inviata all'organo competente in base al presente statuto.



## Art. 8.

*Diritti e doveri dei soci*

## 8.1 – Diritti dei soci.

Tutti i soci hanno diritto a:

- a) partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico attraverso gli organi di cui al presente statuto;
- b) esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell'elezione degli organi dell'associazione in conformità alle norme del presente statuto, purché iscritti da almeno un anno;
- c) partecipare all'attività e all'iniziativa politica dell'associazione;
- d) ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal relativo regolamento.

## 8.2 – Doveri dei soci.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) contribuire alla discussione, all'elaborazione della proposta e all'iniziativa politica-culturale;
- b) contribuire volontariamente al sostegno economico dell'associazione;
- c) rispettare il presente statuto ed i regolamenti adottati;
- d) favorire la partecipazione e l'adesione all'associazione.

## 8.3 – Obbligo di contribuzione.

I soci dell'associazione che ricevono emolumenti o stipendi derivanti da cariche pubbliche, sia di nomina che elettive, sono tenuti a contribuire all'economia dell'associazione.

La misura e la destinazione di tale contributo sono regolamentate dal consiglio direttivo federale.

## Art. 9.

*Soci fondatori*

## 9.1 – Soci fondatori.

Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione Patto per il Nord da identificarsi attualmente nei seguenti nominativi:

- 1) Bernardelli Roberto;
- 2) Alessandri Angelo.

## 9.2 – Diritti dei soci fondatori.

I soci fondatori godono di tutti i diritti spettanti ai soci ordinari e partecipano con diritto di parola e di elettorato attivo e passivo alle attività dell'associazione.

## Art. 10.

*Soci sostenitori ed onorari*

## 10.1 – Soci sostenitori.

Sono soci sostenitori tutti coloro che risultano iscritti all'Associazione Patto per il Nord in base all'elenco dei soci tenuto secondo le norme del presente statuto.

## 10.2 – Diritti dei soci sostenitori.

I soci sostenitori hanno diritto:

- a) alla parola ed al voto in assemblea;
- b) ad essere eletti quali componenti di tutti gli organi statutari;
- c) a ricevere le pubblicazioni sociali.

## 10.3 – I soci ordinari.

Sono soci ordinari tutti coloro che risultano aver provveduto all'iscrizione ordinaria mediante pagamento della tessera, secondo quanto *infra* stabilito. Agli stessi dopo un anno dall'iniziale iscrizione, spetterà il diritto di diventare soci sostenitori.

## Art. 11.

*Perdita della qualifica di socio sostenitore ed ordinario*

## 11.1 – Perdita della qualifica di socio sostenitore ed ordinario.

La qualifica di socio sostenitore ovvero ordinario cessa nel caso di:

a) dimissioni volontarie presentate all'organo statutario o comitato di iscrizione. Il soggetto dimissionario conserva tutte le prerogative politiche già acquisite;

b) morte o perdita della capacità giuridica;

c) per ogni altro particolare caso, da valutare nel rispetto dei principi di democraticità e di contraddittorio tra le parti.

## 11.2. – Delibera in ordine alla perdita della qualifica di socio.

La perdita della qualifica di socio viene accertata e deliberata dal collegio dei probiviri su richiesta di qualunque socio, nel rispetto del contraddittorio delle parti e secondo le modalità stabilite nel presente statuto.

## TITOLO III

## DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

## Art. 12.

*Comitati e coordinatori*

## 12.1 – Costituzione dei comitati.

Gli iscritti all'associazione possono costituire comitati su base territoriale, in ambito lavorativo o sulla base di specifiche tematiche, in conformità al regolamento approvato dal consiglio direttivo federale. I comitati costituiscono la struttura di base dell'associazione. La costituzione di un nuovo comitato può essere promossa da un numero minimo di cinque aderenti, secondo norme statutarie che prevedano la democraticità dell'organizzazione, l'osservanza dei valori propugnati dall'associazione, l'affiliazione all'associazione e l'osservanza delle linee guida e delle regole operative da esso stabilite, su autorizzazione del coordinatore provinciale.

A livello territoriale saranno presenti:

un coordinatore organizzativo provinciale per ogni provincia;

un coordinatore organizzativo regionale per ogni regione;

un coordinatore organizzativo federale per tutto il territorio nazionale.

Le figure di coordinatore organizzativo provinciale, al momento, vengono nominate dal consiglio direttivo federale in accordo con il coordinatore organizzativo regionale, mentre i coordinatori regionali vengono nominati dal consiglio direttivo federale: solo in futuro verranno nominati in sede di congresso.

Di contro il coordinatore organizzativo federale verrà sempre nominato dal consiglio direttivo federale.

## 12.2 – Autonomia dei comitati.

I comitati sono organismi politici autonomi sul territorio, non possono impegnare giuridicamente l'associazione né rappresentarla nei confronti dei terzi. I comitati partecipano alle attività dell'associazione in conformità alle direttive allo stesso emanate.

Le risorse economiche derivano da una percentuale di cui si dirà *infra*, sulle somme derivanti dalla campagna di tesseramento.

## 12.3 – Affiliazione del comitato all'associazione.

Ogni comitato deve ottenere l'affiliazione all'associazione in conformità al regolamento approvato dal consiglio direttivo federale. Il Presidente può rifiutare l'affiliazione dandone adeguata motivazione al consiglio direttivo federale. I comitati già costituiti quali espressioni territoriali di movimenti associati sono automaticamente affiliati all'associazione. L'elenco dei comitati affiliati all'associazione è tenuto dal consiglio direttivo federale. Ogni quota associativa è destinata a finanziare le attività e gli organi nazionali e locali ed è ripartita come segue: sede nazionale 30%, articolazioni territoriali 70%.

## 12.4 – Commissariamento dei comitati.

Il coordinatore provinciale in accordo con quello regionale, nel caso ricorrano gravi motivi, possono commissariare uno o più comitati, nominando a tal fine un commissario *ad acta*. Quest'ultimo, nei termini stabiliti nell'atto di nomina, provvede a redigere apposito rapporto al consiglio direttivo federale e agli organi territoriali.

## Art. 13.

*Candidature*

## 13.1 – Approvazione delle candidature.



Nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, le candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, per i presidenti delle regioni e per i sindaci, per i consiglieri regionali e comunali, per i sindaci e i consiglieri delle città metropolitane, delle Province di Trento e Bolzano e dei presidenti e consiglieri delle regioni a statuto speciale, sono approvate dal consiglio direttivo federale su proposta dei coordinatori provinciali e regionali.

#### Art. 14.

##### *Pari opportunità*

14.1 – Promozione della pari opportunità di genere.

L'associazione promuove azioni volte a favorire le pari opportunità, impegnandosi a promuovere la parità dei sessi, stabilendo quindi un equilibrio percentuale tra i generi. In attuazione dell'art. 51 della Costituzione, Patto per il Nord persegue l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive.

Gli organismi collegiali sono formati attraverso procedure tali da garantire che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40%. Esclusivamente a questo fine, si potrà prede un ampliamento del numero totale dei membri previsti in ciascun organo collegiale dal presente statuto. Nella competizione per le cariche elettive è garantita la partecipazione, in condizioni di parità di donne e uomini. Fatte salve le prescrizioni di legge, nessuna lista di candidati presentata dall'associazione Patto per il Nord in occasione di competizioni elettorali, uno dei due generi può essere rappresentato in proporzione inferiore al 40%.

#### Art. 15.

##### *Composizione stragiudiziale delle controversie*

15.1 Composizione stragiudiziale delle controversie.

I soci iscritti all'associazione ed i rappresentanti dei comitati, nonché i membri degli organi statutari sono tenuti a ricorrere preventivamente al collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attività nel e/o vantaggio dell'associazione, l'applicazione dello statuto e dei regolamenti, i rapporti dell'associazione con i comitati, nonché i rapporti tra questi ultimi.

Le modalità della composizione stragiudiziale delle controversie, a livello procedurale, segue l'iter previsto per le attività sanzionatorie di cui al presente statuto.

#### Art. 16.

##### *Potere regolamentare*

16.1 – Emanazione dei regolamenti.

Il consiglio direttivo federale, qualora non altrimenti disposto dal presente statuto, provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente statuto.

Dette norme hanno carattere strettamente attuativo e non innovativo delle disposizioni dello statuto e dei principi ivi enunciati.

#### TITOLO IV

#### DEGLI ORGANI SOCIALI

#### Art. 17.

##### *Organi statutari del movimento*

17.1 – Organi statutari dell'associazione.

Sono organi statutari dell'associazione:

- a) l'assemblea confederale dei soci sostenitori;
- b) il Presidente;
- c) il consiglio direttivo federale e le sue articolazioni;
- d) il tesoriere;
- e) il collegio dei revisori;
- f) il collegio dei probiviri;
- g) il comitato dei garanti.

#### Art. 18.

##### *Assemblea confederale dei soci*

18.1 – Composizione dell'assemblea confederale dei soci.

L'assemblea confederale dei soci sostenitori è composta da tutti gli iscritti all'Associazione Patto per il Nord.

18.2 – Competenze dell'assemblea dei soci.

L'assemblea confederale dei soci ha competenza in materia di indirizzo della politica nazionale ed esprime indirizzi sulla politica attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, approvati a maggioranza, secondo le modalità previste dal suo regolamento.

18.3 – Convocazione dell'assemblea confederale dei soci.

L'assemblea confederale dei soci è convocata ordinariamente dal Presidente ogni tre anni e deve essere convocata, in via straordinaria, dal Presidente se lo richiede in forma scritta la metà più uno dei componenti del consiglio direttivo federale, non prima del quindicesimo giorno dall'ultima richiesta scritta e stabilisce luogo, data ed ordine del giorno. Le delibere sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Art. 19.

##### *Presidente e Presidente ordinario*

19.1 – Competenze del Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, anche ai fini della sottoscrizione di autorizzazione delle liste da presentarsi per le competizioni elettorali, nonché il garante del regolare svolgimento della vita associativa.

Il Presidente:

1.a) convoca e presiede l'assemblea dei soci dandosi atto che il suo voto prevale in caso di parità di voti;

1.b) convoca e presiede il consiglio direttivo federale;

1.c) ha facoltà di nominare, su proposta del consiglio direttivo federale, sino a due vice presidenti, uno dei quali avrà la funzione di vicario, ai quali potranno essere delegati compiti e diritto di voto nel consiglio direttivo federale;

1.d) ha diritto di partecipazione e di parola alla riunione di ogni organo associativo, delle quali riunioni deve ricevere tempestivamente il relativo avviso di convocazione;

1.e) custodisce i libri dei verbali degli organi associativi;

1.f) esercita gli altri poteri previsti dal presente statuto.

19.2 – Elezione e durata della carica.

Il Presidente è eletto dal comitato di gestione e dura in carica tre anni. Qualora il Presidente, per qualsivoglia motivo, cessi dalla carica prima del termine del suo mandato, il consiglio direttivo federale designa un nuovo Presidente reggente che rimane in carica fino allo svolgimento della successiva assemblea dei soci.

19.3 – Cessazione e decadenza della carica.

Il Presidente cessa dalla carica nei seguenti casi:

a) per morte o grave impedimento ad esercitare il proprio mandato;

b) per dimissioni presentate per iscritto al consiglio direttivo federale;

c) per perdita della qualità di socio;

d) per ogni altra grave violazione dei doveri statutari laddove debitamente accertata in via definitiva.

La decadenza del Presidente viene deliberata e dichiarata dal consiglio direttivo federale e dal collegio dei probiviri riuniti in seduta comune, su richiesta di due terzi dei membri dei due organi.


19.4 – Presidente onorario.

Il Presidente ha altresì il potere di nominare un presidente onorario, dietro preventiva consultazione con il consiglio federale. Tale figura non avrà poteri direttivi et similia, ma solo figurativi.

#### Art. 20.

##### *il consiglio direttivo federale e le sue articolazioni*

20.1 – Composizione e durata del consiglio direttivo federale.



Il consiglio direttivo federale è composto dai seguenti soci, che hanno diritto di voto:

- il Presidente;
- due vice presidenti di cui un con nomina di vicario;
- due soci rappresentanti della Regione Lombardia;
- due soci rappresentanti della Regione Veneto;
- due soci rappresentanti della Regione Piemonte;
- due soci rappresentanti della Regione Liguria;
- due soci rappresentanti della Regione Emilia-Romagna;
- due soci rappresentanti della Regione Trentino-Alto Adige;
- due soci rappresentanti della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- due soci rappresentanti della Regione Valle d'Aosta;
- due soci rappresentanti per ogni movimento o partito confederato a Patto per il Nord;
- tutti i soci fondatori.

Il socio fondatore può altresì rivestire la carica di rappresentante delle regioni e/o di rappresentante di movimenti o partiti confederati a Patto per il Nord.

Il consiglio direttivo federale è formato attraverso procedure tali da garantire che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40%.

Esclusivamente a questo fine, si potrà prevedere un ampliamento del numero totale dei membri previsti per questo organo.

Il consiglio direttivo federale è composto anche da:

- un responsabile organizzativo federale;
- un tesoriere;
- un responsabile enti locali federale;
- un responsabile esteri federale.

Tali rappresentanti hanno diritto di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Il consiglio direttivo federale delibera a maggioranza dei presenti; è convocato dal Presidente (che lo presiede) almeno una volta al mese, il quale stabilisce data, ora ed ordine del giorno.

Durante la riunione del consiglio direttivo federale, è fatto obbligo in redazione di verbale, attestante lo svolgimento dell'assemblea; vi è inoltre fatto obbligo di approvare, nella seduta successiva, a maggioranza dei presenti detto verbale. Il consiglio direttivo federale dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rinnovabili.

#### 20.2 -Compiti del consiglio direttivo federale.

Il consiglio direttivo federale:

- a) ha il potere di definire e decidere le linee politiche e programmatiche del movimento Patto per il Nord;
- b) ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria;
- c) approva i regolamenti degli organi sociali;
- d) elegge il Presidente;
- e) propone l'adesione all'Associazione Patto per il Nord di movimenti od associazioni terze;
- f) propone alleanze con altri movimenti o con partiti per le elezioni;
- g) in occasione di consultazioni elettorali europee, politiche, regionali, provinciali o comunali approva le liste dei candidati, autorizzando l'uso a fini elettorali o comunque politici del nome e del simbolo dell'associazione, delegando il Presidente a sottoscrivere la presentazione delle liste elettorali ed ogni altra dichiarazione di autorizzazione all'uso che dovesse rendersi necessaria;
- h) approva il rendiconto consuntivo;
- i) adotta eventuali provvedimenti a carico degli iscritti, su proposta del collegio dei probiviri;
- j) delibera in merito all'adesione di terzi eletti a livello nazionale o regionale, nonché su ogni altra questione inerente l'adesione o la partecipazione al movimento;
- k) approva il regolamento di funzionamento del comitato dei garanti o ogni altro regolamento riguardante candidature, elezioni primarie o liste elettorali;
- l) modifica lo statuto;
- m) decide su ogni altra questione che per legge o statuto non sia demandata ad altri organi.

#### 20.3 Candidature.

Il consiglio direttivo federale seleziona le candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma tenendo conto dei seguenti principi:

- a) privilegiare le proposte dei comitati territoriali;
- b) effettuare scelte che tengano conto sia del curriculum vitae dei candidati, sia della azione degli stessi a supporto dell'associazione;
- c) applicare sia nella scelta delle candidature singole sia nella valutazione delle varie candidature provenienti da diversi comitati territoriali, criteri prevalentemente meritocratici; si intendono in tal senso in via esemplificativa e non esaustiva, l'impegno ed i risultati ottenuti in termini di numero di adesioni, firme raccolte, attività sul territorio, contributi di partecipazione, coinvolgimento nelle articolazioni organizzative, supporto economico, percentuali e voti raccolti alle ultime elezioni nel territorio di riferimento; il consiglio direttivo federale tiene altresì in considerazione i principi di rappresentanza delle minoranze interne e della parità dei sessi.

Avverso le metodologie adottate e le conseguenti decisioni del consiglio direttivo federale è ammesso ricorso al comitato dei garanti, che si esprime favorendo il contraddittorio.

#### Art. 21.

##### Tesoriere

#### 21.1 – Nomina del tesoriere.

Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo federale e deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge ed abbia acquisito una esperienza in materia di amministrazione, gestione delle imprese o abbia acquisito una esperienza per l'avvenuto svolgimento di attività professionale in materia di gestione amministrativa e fiscale.

#### 21.2 – Compiti del tesoriere.

Il tesoriere è il responsabile della gestione contabile, economico-finanziaria e patrimoniale dell'associazione. Apre e gestisce i conti correnti dell'associazione, ed è autorizzato all'operatività con firma libera. Esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, assicurando il rispetto del principio di economicità, dell'equilibrio finanziario tra entrate.

In particolare, il tesoriere:

- a) è legittimato alla riscossione delle entrate;
- b) svolge l'attività negoziale necessaria al conseguimento degli scopi statutari;
- c) attua, per quanto di competenza, i regolamenti, i budget ed i piani approvati emanati dal consiglio direttivo federale, predisponendone le relative rendicontazioni e perseguendo gli obiettivi programmatici, adottando tempestive misure di correzione in caso di scostamenti significativi e tenendo conto anche di eque ripartizioni territoriali;
- d) ha le responsabilità, sotto le direttive del consiglio direttivo federale, della gestione amministrativa contabile e patrimoniale nei limiti della quale gli è attribuita la legale rappresentanza dell'associazione negli atti e nei giudizi;
- e) sovrintende e coordina l'attività contabile, provvedendo alla corretta tenuta dei libri associativi e delle scritture contabili obbligatorie e ausiliarie, fornendo tempestivamente le informazioni economico-finanziarie e patrimoniali richieste dal presidente e dal consiglio direttivo federale ai fini delle valutazioni e determinazioni di loro competenza e trasmettendo al consiglio direttivo federale un'unica informativa semestrale di sintesi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'associazione e sull'andamento della gestione al 30 giugno, riferendo sull'attività compiuta, sui risultati conseguiti, sugli eventuali scostamenti dagli obiettivi strategici prefissati e sulle misure di correzione attuate o in corso di attuazione;
- f) il tesoriere ha facoltà di delegare le sue funzioni, con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, a uno o più vice tesorieri di sua fiducia, che nomina egli stesso, chiedendo autorizzazione preventiva al consiglio direttivo federale, nonché al collegio dei revisori. È personalmente responsabile dell'operato dei vice.

#### 21.3 – Durata della carica.

Il tesoriere dura in carica tre anni e, in ogni caso, fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico è rinnovabile. Qualora il tesoriere, per qualsiasi causa, cessa dalla carica prima



del termine, il Presidente designa un tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione del consiglio direttivo federale per la nomina del nuovo tesoriere.

21.4 – Partecipazione alle riunioni degli organi sociali.

Il tesoriere partecipa con diritto di parola alle riunioni del consiglio direttivo federale e dell'assemblea dei soci.

#### Art. 22.

##### *Collegio dei revisori legali*

22.1 – Composizione del collegio dei revisori legali.

Il collegio dei revisori legali è un organo di controllo autonomo ed indipendente. È composto da numero tre membri effettivi e da numero due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e nominati dal consiglio direttivo federale. Il collegio nomina al suo interno un Presidente. Dura in carica per tre esercizi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno.

22.2 – Compiti del collegio dei revisori legali.

Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di trasparenza informativa e di correttezza formale, sostanziale e procedurale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, si avvale della collaborazione del responsabile della funzione di controllo interno, che opera sulla base di un programma annuale di controllo approvato dallo stesso collegio dei revisori entro il mese di ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento.

22.3 – Norme regolatrici.

I poteri e le responsabilità, le riunioni e le deliberazioni del collegio dei revisori sono regolati dalle disposizioni del codice civile sul collegio sindacale delle società per azioni in quanto compatibili. La relazione del collegio dei revisori sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, con eventuali osservazioni e proposte in ordine al rendiconto di esercizio ed alla sua approvazione, è trasmessa al consiglio direttivo federale dal tesoriere in allegato al rendiconto da approvare.

#### Art. 23.

##### *Società di revisione*

23.1 – Affidamento controllo gestione contabile e finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 96/2012, il controllo della gestione contabile e finanziaria dell'associazione è affidata ad apposita società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali di cui all'art. 2, del decreto legislativo n. 39/2010 ricorrendone i presupposti. Il comitato di gestione delibera, ai sensi del decreto legislativo n. 149/2013, la nomina di una società di revisione.

23.2 – Durata dell'incarico.

Il controllo verrà affidato con incarico relativo a tre esercizi consecutivi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico è rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.

23.3 – Compito della società di revisione.

La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto dell'esercizio. A tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla, altresì, che il rendiconto d'esercizio sia conforme alle scritture ed alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

#### Art. 24.

##### *Responsabile della funzione di controllo interno*

24.1 – Nomina del responsabile della funzione di controllo interno.

Il responsabile della funzione di controllo interno è un organo di controllo autonomo ed indipendente. È nominato dal consiglio direttivo federale su proposta dal collegio dei revisori. Dura in carica per tre esercizi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo

al terzo anno. L'incarico è rinnovabile. È scelto tra persone in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge per gli esponenti bancari e di requisiti di professionalità coerenti con la natura dell'incarico.

24.2 – Poteri del responsabile della funzione di controllo interno.

Il responsabile della funzione di controllo interno ha i poteri stabiliti dall'apposito regolamento approvato dal comitato di gestione su proposta del responsabile stesso.

Il regolamento deve prevedere che per verifiche straordinarie particolarmente complesse la dotazione di risorse possa essere incrementata per il tempo necessario al loro espletamento ovvero che possa farsi ricorso, nel rispetto del principio di economicità, a servizi professionali di natura contabile ed economico-finanziaria. Per le modificazioni e integrazioni del regolamento si procede nelle stesse forme prescritte per la sua adozione.

24.3 – Revoca dalla carica.

Il responsabile della funzione di controllo interno è revocato dal consiglio direttivo federale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su parere favorevole vincolante del collegio dei revisori, per rilevanti violazioni della legge e del presente Statuto, per dolo o colpa grave o per mancanza di indipendenza e imparzialità nell'esercizio delle sue funzioni o per perdita dei requisiti di onorabilità.

#### Art. 25.

##### *Collegio dei probiviri*

25.1 – Composizione del collegio dei probiviri.

Il collegio dei probiviri è l'organo di garanzia dell'associazione. Esso è composto da numero tre membri nominati dal consiglio direttivo federale tra i soci fondatori ovvero tra i soci più anziani per adesione.

26.2 – Poteri dei probiviri.

Il collegio dei probiviri è titolare del potere di comminare sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto ed ai regolamenti. Il procedimento innanzi al collegio dei probiviri è improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.

Avverso la sanzione è ammesso il diritto di impugnazione ordinaria innanzi il comitato dei garanti, tramite raccomandata A/R entro giorni trenta dalla notifica, con allegate memorie difensive.

25.3 -Regole di procedura.

Ogni iscritto che ritenga sia stata violata una norma dello statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo dell'integrità morale dell'associazione o degli interessi politici dello stesso, può promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al collegio dei probiviri.

Una volta ricevuto il ricorso, il collegio dei probiviri provvederà a nominare un proprio membro al quale affidare l'istruttoria preliminare; l'istruttore, una volta accertata la non infondatezza della segnalazione, rimetterà il caso al collegio dei probiviri. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa. Il procedimento disciplinare dinanzi al collegio dei probiviri, pur non essendo vincolato da strette regole procedurali e quindi sottoposto solo ai principi generali costituzionali, dovrà rispettare le seguenti regole poste a tutela del diritto di difesa dell'iscritto. La procedura potrà essere modificata e/o adeguata, d'intesa con la difesa dell'iscritto, dal collegio stesso, a seconda della natura dei diversi casi. L'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare deve essere avvisato del procedimento ed eventualmente convocato dinanzi al collegio dei probiviri, in quest'ultimo caso con un preavviso di almeno quaranta giorni, con e-mail o con lettera raccomandata RR. Agli atti deve risultare la prova del ricevimento, anche indiretta. Un termine minore per la comparizione potrà essere previsto solo con l'accordo dell'associato stesso. Nell'avviso del procedimento e nell'invito a comparire deve essere specificato l'oggetto del procedimento, la possibilità di esame dell'eventuale documentazione e la possibilità di presentare memorie difensive. Le sanzioni disciplinari previste potranno essere irrogate in caso di mancata difesa o comparizione solo in presenza della prova del ricevimento dell'avviso di procedimento di cui sopra. Nel procedimento disciplinare l'iscritto potrà essere assistito da un altro iscritto o da un legale che sarà presente anche durante l'eventuale audizione dell'iscritto dinanzi al collegio. Il collegio non potrà deliberare sanzioni disciplinari senza aver ascoltato l'iscritto (che potrà anche inviare una dichiarazione scritta) e ove ne sia stata fatta richiesta, i testimoni che saranno stati ritenuti necessari e ammessi dal collegio stesso o aver acquisito loro dichiarazioni scritte. L'iscritto potrà presentare difesa scritta.



La decisione del collegio verrà comunicata per lettera raccomandata RR in caso di assenza.

La decisione dovrà essere, sia pure sinteticamente, motivata.

25.4 – Durata della carica.

I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

25.5 – Nomina presidente e materie di competenza.

Il collegio dei probiviri nomina al suo interno un Presidente ed è competente a giudicare, sulle seguenti materie:

a) infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti all'associazione;

b) ricorsi relativi all'osservanza delle regole di funzionamento dell'associazione previste dal presente Statuto e dai regolamenti emanati;

c) osservanza delle regole dettate dal presente statuto sulla costituzione e regolamentazione dei comitati e sulle controversie insorte tra gli organi dei comitati predetti e gli organi del movimento;

d) controversie relative all'assunzione e/o alla perdita dello status di elettore all'interno dell'associazione o di iscritto, nonché alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota o per altre gravi violazioni;

e) determinazioni di scioglimento e/o commissariamento adottate nei confronti dei comitati;

f) ogni altra materia in conformità alle previsioni del presente statuto.

25.6 – Requisiti per la nomina.

In sede di nomina, i componenti del collegio non devono rivestire alcuna carica all'interno di qualsiasi organo. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del collegio dei probiviri è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica nell'associazione.

25.7 -Dimissioni o impedimento permanente.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del collegio dei probiviri, egli viene sostituito con le stesse modalità che presiedono alla nomina dei suoi componenti.

25.8 -Misure disciplinari.

Le misure disciplinari sono:

a) l'ammonizione;

b) la sospensione;

c) l'espulsione;

d) la revoca dell'affiliazione di un comitato;

e) l'interdizione dal compiere attività che coinvolgano direttamente od indirettamente l'associazione. L'ammonizione e la sospensione sono inflitte per violazioni di lieve e media entità. L'espulsione, la revoca e l'interdizione sono inflitte per violazioni gravi alla disciplina e sono resi pubblici.

Art. 26.

#### Comitato dei garanti

26.1 – Composizione del comitato dei garanti.

È composto da numero sette membri nominati dal consiglio direttivo federale per tre anni a rotazione tra i soci fondatori che non abbiano altri incarichi nell'associazione ovvero, in mancanza, tra i soci con più alta anzianità di adesione, esperienza ed adeguate caratteristiche personali.

26.2 – Poteri del comitato dei garanti.

Il comitato dei garanti è titolare del potere di deliberare su eventuali ricorsi proposti avverso le decisioni adottate dal consiglio direttivo federale in ordine alle candidature. Delibera altresì in merito ad eventuali elezioni primarie e sui provvedimenti disciplinari comminati dal collegio dei probiviri.

26.3 -Regole di procedura.

Il comitato dei garanti si dota di un proprio regolamento interno favorendo la partecipazione delle minoranze interne ed assicurando il diritto alla difesa e l'applicazione del principio del contraddittorio. Alle riunioni del comitato dei garanti possono partecipare - con funzioni consultive - il Presidente ed i consiglieri delegati. Il comitato dei garanti nelle sue varie articolazioni assicura il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio.

26.4 – Durata della carica.

I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

26.5 – Requisiti per la nomina.

In sede di nomina e per la durata del loro incarico, i componenti del comitato non devono rivestire alcuna carica all'interno di qualsiasi organo associativo.

#### TITOLO V NORME FINALI

Art. 27.

#### Modifiche ed attuazione dello statuto

27.1 – Modifiche dello statuto.

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dall'assemblea costituita dai membri del consiglio direttivo federale e dai soci fondatori. La modifica dello statuto può essere richiesta da almeno un decimo dei soci sostenitori iscritti all'associazione ovvero da almeno un terzo del consiglio direttivo federale.

27.2 – Adozione dei regolamenti.

Per i regolamenti previsti dal presente statuto, che debbono essere comunque approvati entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione dello stesso, il consiglio direttivo adotta tutti i provvedimenti opportuni.

Art. 28.

#### Norme transitorie e finali

28.1 – Norma transitoria.

In deroga a quanto disposto dal punto 27.1, per un anno a decorrere dalla data di costituzione il consiglio direttivo federale può esercitare con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto i poteri di modifica statutarie attribuiti all'assemblea dei soci.

28.2 – Norma finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

f.to: BERNARDELLI

f.to: DR. MALVANO, NOTAIO



25A06885

